



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 : Area Territorio ed Attività Economiche

**AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE
PRODotta DA D.A.F. S.R.L. A GARANZIA
DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
AMBIENTALE, IN ESECUZIONE A QUANTO PREVISTO
DALL'ACCORDO CONCILIATIVO APPROVATO CON ATTO DI
DELIBERAZIONE DI G.C. N.120 DEL 17.10.2017.**

Nr. Progr.

255

Data

20/04/2018

Proposta

252

Copertura Finanziaria ☐

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 20/04/2018

GEOM. ANGELO SORMANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE PRODOTTA DA D.A.F. S.R.L. A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE, IN ESECUZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO CONCILIATIVO APPROVATO CON ATTO DI DELIBERAZIONE DI G.C. N.120 DEL 17.10.2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Premesso che:

- con atto a repertorio del segretario comunale di Busto Garolfo nr.3493 del 26.4.2007 registrato il 7.5.2007 Serie I nr.590, tra il Comune di Busto Garolfo e la società "Daf" srl è stata conclusa una convenzione d'intesa con la quale le parti disciplinavano lo sfruttamento produttivo dell'area ex Cava Bastio-Cardani e definivano le linee guida per il suo successivo recupero ambientale;
- il predetto accordo prevedeva a carico di Daf srl l'obbligo del recupero ambientale dell'area, nonché la disattivazione e rimozione degli impianti, non oltre dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione provinciale di sfruttamento dell'ex cava. Progetto di recupero ambientale poi dettagliatamente descritto nella relazione giunta al protocollo del Comune di Busto Garolfo il 7 dicembre 2012;
- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al punto che precede, Daf srl prestava apposita fidejussione di € 284.125,00, attualmente ancora in possesso del Comune;
- Daf srl ha provveduto al riempimento della cava, per un importo stimato di € 220.125,00, compreso nell'importo della fidejussione su citata, ma non alle ulteriori opere di recupero ambientale, concertate con l'amministrazione comunale e confluite nel progetto del dicembre 2012, di importo stimato in circa € 64.000,00;
- l'autorizzazione rilasciata dall'allora Provincia di Milano a Daf srl, alla quale accedeva la predetta convenzione, è scaduta il 19.2.2017;
- a seguito della scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'allora Provincia di Milano, è venuta meno anche la convenzione ad essa accessiva in corso tra il Comune di Busto Garolfo e la società Daf srl, stipulata il 26.4.2007, con la quale era stato disciplinato lo sfruttamento produttivo dell'area ex Cava Bastio-Cardani e si prevedeva a carico di Daf srl la disattivazione e rimozione degli impianti, non oltre dieci anni dal rilascio della predetta autorizzazione provinciale di sfruttamento dell'ex cava;
- con apposita istanza del 28.6.2016 Daf srl ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione a Città Metropolitana di Milano e per gli stessi fini la società il 12.5.2016 ha proposto al Comune di Busto Garolfo di concludere una nuova convenzione;
- il Comune di Busto Garolfo, con nota del 5.7.2016 ha rigettato la proposta di Daf srl di rinnovo della convenzione, manifestando la volontà di ottenere il rispetto delle predette obbligazioni assunte da Daf srl e concernenti il pieno recupero ambientale, previa rimozione degli impianti produttivi;
- avverso il rifiuto opposto dal Comune, pende ricorso al Tar Lombardia (n. RG 2298/2016) proposto da Daf srl, nel quale il Comune si è già costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Cristina Seccia;

Considerato che:

- Daf srl, con comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 11.5.2017 ha proposto un accordo conciliativo volto a rimuovere le eccezioni avanzate fino a quel momento dal Comune per la continuità dell'attività nello stesso luogo del territorio comunale;
- in relazione alla predetta istanza e nell'esercizio delle facoltà concesse dall'art.11 della legge nr.241/1990, a seguito di diversi incontri di approfondimento con l'Amministrazione Comunale, in data 10.10.2017, Daf srl ha proposto di concludere l'accordo trasmettendo apposita bozza di accordo;

Richiamato integralmente l'atto di deliberazione di G.C. n.120 del 17.10.2017 con il quale:

- è stato approvato l'accordo conciliativo da concludere con la DAF srl con sede legale a Milano, via Pantano n.2, finalizzato al proseguimento dell'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi sulle aree di cui ai mappali 133,135,136,146,316 e 317 del fg. 22, fermo restando l'obbligo di ottenere da Città Metropolitana le necessarie autorizzazioni;
- si è dato atto che con la stipula dell'accordo di cui al punto 1, viene meno:
 - l'autorizzazione al sindaco a resistere nel ricorso al Tar Lombardia promosso da Daf srl contro il diniego comunale a concludere una nuova convenzione rilasciata con la deliberazione della Giunta Comunale nr.146 del 05-12-2016, in quanto Daf srl si dichiara soddisfatta del nuovo accordo e dichiara, quindi, di non avere interesse a coltivare il ricorso;
 - il diniego a concludere una nuova convenzione manifestato dal Responsabile dell'Area LL.PP. con nota del 5.7.2016 rivolta a Daf srl;
 - il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione di Città Metropolitana a Daf espresso nella Conferenza di Servizi indicata in premessa, fermo restando la conferma delle condizioni poste in tale occasione, nei termini riportati nell'accordo;

Rilevato che in data 20.04.2018 è stato sottoscritto l'accordo conciliativo di cui sopra;

Evidenziato che l'art.7 dell' ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA "DAF" SRL PER IL PROSIEGUO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA (art.11 legge nr.241/1990) prevede, in virtù dell'avvenuto pagamento delle somme stabilite nel medesimo Accordo, la restituzione a Daf della fidejussione di € 284.125,00 rilasciata il 04.06.2013 da COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - AGENZIA GENERALE Piazzale Martesana n.4 20128 Milano, a garanzia degli obblighi assunti da Daf con la convenzione ormai decaduta ed originariamente stipulata tra le parti il 26.4.2007 a rogito del Segretario Comunale di Busto Garolfo;

Verificato l'avvenuto pagamento in data 20.04.2018 dell'importo di €.35.000,00, così come previsto nel citato art.7;

Ritenuto, in esecuzione a quanto previsto dall'Accordo di cui sopra, di autorizzare, pertanto, lo svincolo della Polizza fideiussoria n.2013051 dell'importo di € 284.125,00 rilasciata in data 04.06.2013 da COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - AGENZIA GENERALE Piazzale Martesana n.4 20128 Milano;

richiamato il Decreto Sindacale n. 6 in data 01.02.2017, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Territorio e Attività Economiche;

visto il vigente regolamento di Contabilità;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

vista la Deliberazione di C.C.n. 12 del 27.02.2018 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio esercizio 2018/2020;

vista la deliberazione di G.C. n. 28 del 06.03.2018 ad oggetto “Approvazione PEG 2018 Dotazioni finanziarie ed organiche”;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto previsto nell' ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA “DAF” SRL PER IL PROSIEGUO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA (art.11 legge nr.241/1990) approvato con atto di deliberazione di G.C. n.120 del 17.10.2017 ed in particolar modo del verificarsi delle condizioni di cui al disposto dell'Art.7;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, in esecuzione a quanto previsto dall'Accordo di cui sopra, lo svincolo della Polizza fideiussoria n.2013051 dell'importo di € 284.125,00 rilasciata in data 04.06.2013 da COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - AGENZIA GENERALE Piazzale Martesana n.4 20128 Milano;
3. di evidenziare che il presente atto non comporta impegno di spesa e diventerà esecutivo in seguito all'apposizione del visto da parte del Responsabile dell'Area competente.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE
f.to SORMANI ANGELO**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005.